|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 30 agosto 2021

Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le

modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del

COVID-19 nel trasporto pubblico». (21A05230)

(GU n.209 del 1-9-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche', alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.

95/46/CE;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il

Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante

«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei

dati)»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,

in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa

del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della

direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9-quater;

Visto, altresi', l'art. 10-bis, del citato decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di

cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute,

di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la

Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in

particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del

rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti

virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con

deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio

2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021,

n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente

disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si

applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione

dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti», e, in particolare,

l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,

in particolare, l'art. 31;

Visto, altresi', l'allegato 15 al predetto decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Linee guida per

l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il

contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto

pubblico», e il relativo allegato tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17

giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per

la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato

tecnico scientifico;

Vista la nota prot. n. 31682 del 30 agosto 2021, con la quale il

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha

trasmesso il documento recante «Linee guida per l'informazione agli

utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», ai fini

dell'adozione dello stesso ai sensi dell'art. 10-bis del richiamato

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell'allegato 15

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo

2021;

Preso atto del positivo avviso espresso dal Comitato tecnico

scientifico nella seduta del 27 agosto 2021 in merito al predetto

documento;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 10-bis

del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento

recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel

trasporto pubblico», che aggiorna e sostituisce il documento di cui

all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato tecnico;

Emanano

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,

i servizi di trasporto pubblico devono svolgersi nel rispetto del

documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le

modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del

COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati dal Comitato

tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione

civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 27 agosto 2021, che

costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce, ai sensi

dell'art. 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le

«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in

materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonche' il

relativo allegato tecnico.

3. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, si applicano i

coefficienti di riempimento previsti dalle linee guida di cui alla

presente ordinanza, anche in deroga, laddove previsto, all'art. 31,

comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

2 marzo 2021.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data

della sua adozione.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2021

Il Ministro della salute

Speranza

Il Ministro delle infrastrutture

e della mobilita' sostenibili

Giovannini

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avvertenza:

A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

il presente provvedimento durante lo svolgimento della fase del

controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti

e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli

articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241

Allegato

L'allegato 15 al vigente decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri e' sostituito dal seguente:

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel

trasporto pubblico.

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi

«Protocollo»), relativo a tutti i settori produttivi (successivamente

aggiornato il 6 aprile 2021) e, in data 20 marzo 2020, il protocollo

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione

del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della

logistica.

In relazione al mutare della situazione epidemiologica, della

percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonche' ai

recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia, si ritiene

necessario aggiornare le presenti linee guida che stabiliscono le

modalita' di informazione agli utenti, nonche' le misure

organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti,

al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto

pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e

delle attivita' private, nella consapevolezza della necessita' di

contemperare in maniera appropriata il contenimento e il contrasto

del rischio sanitario con le attivita' di istruzione, di formazione,

di lavoro, culturali e produttive del Paese quali valori essenziali

per l'interesse generale e tutelati dalla Costituzione.

Si premette che la tutela dei passeggeri che beneficiano del

sistema dei trasporti non e' indipendente dall'adozione di altre

misure di carattere generale, definibili quali «misure di sistema».

Di conseguenza, si richiamano, di seguito, le principali misure

di questo tipo, fatta salva la possibilita' per le regioni e province

autonome di introdurre prescrizioni piu' restrittive nel sistema dei

trasporti ex art. 32 della legge n. 833/1978, in ragione delle

diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di

contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici

epidemiologici di riferimento.

Misure «di sistema».

L'articolazione dell'orario di lavoro, differenziato con ampie

finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa, e' importante per

modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i

rischi di aggregazione connessi alla mobilita' generale. Ugualmente,

importante e' anche la differenziazione e il prolungamento degli

orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei

servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado.

Al riguardo risulta fondamentale l'attivita' dei «Tavoli

prefettizi», istituiti per la definizione del piu' idoneo raccordo

tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli

orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed

extraurbano. Nella stessa sede, potra' essere anche valutato il

raccordo tra la programmazione dei servizi per la mobilita' locale e

la differenziazione degli orari dei servizi pubblici, delle attivita'

produttive e commerciali e degli orari di inizio e termine della

didattica per assicurare la stessa in presenza. Gli stessi Tavoli

potranno prevedere trasporti aggiuntivi ad esclusivo uso degli

studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art.

51, comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

I Tavoli prefettizi sono integrati, rispetto all'attuale

composizione, dalla partecipazione del dirigente regionale della

prevenzione sanitaria. Inoltre, i Tavoli potranno contemplare, per

una diversificazione degli orari di lavoro delle imprese piu'

rilevanti sul territorio e impattanti sulla mobilita', anche la

partecipazione del mobility manager di area.

Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del

territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come

riferimento quantitativo la necessita' di ridurre in modo consistente

i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel

periodo antecedente l'emergenza sanitaria. E' raccomandata, quando

possibile, l'incentivazione della mobilita' sostenibile (biciclette,

e-bike, ecc.) e il piu' ampio coordinamento sinergico con i piani

spostamenti casa-lavoro redatti dai mobility manager in attuazione

del decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 maggio

2021.

La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di

trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la

tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita

la deroga al distanziamento interpersonale sulla base di specifiche

prescrizioni; b) l'attuazione di corrette misure igieniche; c) per

prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.

Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni

ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di

trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un

punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali

nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

L'aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante

le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante l'utilizzo

degli strumenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare:

le disposizioni di cui all'art. 200 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, con particolare riferimento al comma 6-bis, ove si prevede che

in deroga all'art. 87, comma 2, del codice della strada, possono

essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche

le autovetture a uso di terzi di cui all'art. 82, comma 5, lettera

b), del medesimo codice;

le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, concernenti le procedure di semplificazione per

l'affidamento dei servizi.

Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli enti

di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna regione e

provincia autonoma, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge

n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021,

sono considerati essenziali per fronteggiare le esigenze di trasporto

conseguenti alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19

e a tal fine si e' provveduto con la legge di bilancio 2021 al

finanziamento straordinario di 840 milioni di euro per le regioni e

per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Tali servizi

aggiuntivi, in base alle disposizioni di cui al citato art. 200,

comma 6-bis di cui alla legge richiamata, possono essere previsti

anche per il trasporto pubblico locale ferroviario.

Si richiama, altresi', il rispetto delle sottoelencate

disposizioni e raccomandazioni generali, valide per tutte le

modalita' di trasporto:

la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di

trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti

frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le

modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della

salute e dell'Istituto superiore di sanita', come ad esempio, con

acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso

comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente

dosati (cfr. l'appendice al presente allegato, nonche' il rapporto

ISS-COVID-19 n. 12/2021 «Raccomandazioni ad interim sulla

sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19

n. 25/2020»). L'igienizzazione e la disinfezione deve essere

assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere

effettuata in relazione alle specifiche realta' aziendali come

previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;

nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli

aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'

necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad

uso dei passeggeri;

sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di

trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati

appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche

per la frequente detersione delle mani;

all'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al

sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni,

fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare,

salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un

dispositivo di protezione individuale di livello superiore;

ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di

vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza;

e' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi

telematici;

nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'

opportuno installare punti vendita e distributori di mascherine

chirurgiche e dispositivi di sicurezza;

vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli

operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea

superiore a 37,5° C, o nel caso di violazione dell'obbligo di accesso

ai trasporti per mezzo di certificazione verde COVID-19, di cui

all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87;

vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei

luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei

dispositivi di protezione individuale, nonche' ai comportamenti che

la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e

autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,

nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il

trasporto medesimo;

vanno adottate misure organizzative per la regolamentazione

degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli

aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti e ogni possibile

occasione di contatto, assicurando, per quanto possibile, il rispetto

della distanza interpersonale minima di un metro;

vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di

specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile

occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di

trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e

autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla

sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto. Si

raccomanda per quanto possibile il rispetto della distanza

interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i

minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che

vive nella stessa unita' abitativa. Per i non vedenti non

accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa dovra'

essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per

garantire la fruibilita' dello stesso servizio, garantendo la

sicurezza sanitaria;

vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di

comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessita' e sul

corretto utilizzo, negli spazi chiusi della mascherina chirurgica o

di dispositivi individuali di livello di protezione superiore e sulla

necessita', ove possibile, di rispettare la distanza interpersonale

minima di un metro anche negli spazi aperti, e ove cio' non sia

possibile, indossare sempre, una mascherina chirurgica o un

dispositivo di protezione individuale di livello superiore;

nel caso in cui per accesso al mezzo di trasporto sia richiesta

la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo il

distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si tratti di

persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i

congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali

stabili. Tale situazione puo' essere sempre autocertificata

dall'interessato (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e

affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile

frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di

affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi

luoghi). Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei

contatti tra i predetti soggetti;

al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di

trasporto potranno essere installati separatori removibili in

materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche

strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo,

comunque, la periodica sanificazione. Le aziende di trasporto, le

imprese e gli esercenti ferroviari possono, comunque, autonomamente,

avviare ogni attivita' utile per individuare materiale, idoneo per

consentire la separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla

certificazione sanitaria del CTS;

va realizzata, ove strutturalmente possibile, anche con

specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi

di trasporto.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto

pubblico:

non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di

infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);

acquistare i biglietti preferibilmente in formato elettronico,

on-line o tramite app;

usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre la

mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale

di livello superiore negli spazi al chiuso o anche all'aperto nel

caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un

metro;

seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle

stazioni o alle fermate mantenendo, ove possibile, la distanza di

almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti, ove

cio' non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un

dispositivo di protezione individuale di livello superiore;

utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita

e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza interpersonale

di un metro;

sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo, ove prescritto,

il distanziamento dagli altri occupanti;

evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al

conducente;

nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed

evitare di toccarsi il viso.

Allegato tecnico - singole modalita' di trasporto

Settore trasporto aereo

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito,

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi

COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n 87, l'accesso agli aeromobili adibiti a servizi commerciali

di trasporto di persone. Tale disposizione non si applica ai soggetti

esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri

definiti con circolare del Ministero della salute.

I vettori aerei, nonche' i loro delegati, sono tenuti a

verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel

rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle

certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge.

Per il settore del trasporto aereo vanno, altresi', osservate

specifiche misure di contenimento per i passeggeri riguardanti sia il

corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili.

Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali.

E' necessario osservare le seguenti misure da parte dei gestori,

degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:

gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove

possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,

in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;

interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento

degli accessi al fine di:

favorire la distribuzione e il distanziamento del pubblico in

tutti gli spazi comuni dell'aeroporto;

prevenire affollamenti in tutte le aree e in tutte le

operazioni aeroportuali;

previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto

e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi

di utenti in entrata e uscita;

ingresso nell'area sensibile dell'aeroporto, ad eccezione del

personale che presta la propria attivita' lavorativa nella predetta

area, consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle

certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n 87. Prima di accedere all'area

sensibile tutti i passeggeri saranno sottoposti a misurazione della

temperatura attraverso l'utilizzo di termocamere o di termometri a

infrarossi senza contatto. Non sara' consentito l'accesso al

passeggero la cui temperatura risulti superiore a 37,5°C;

e' raccomandato di osservare, ove possibile, il distanziamento

interpersonale di un metro all'interno dei terminal e in tutte le

altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri), ove

cio' non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un

dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre

obbligatorio se trattasi di spazi al chiuso indossare una mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore;

nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va

utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria. In caso di

trasporto tramite navetta bus va comunque evitato l'affollamento,

prevedendo l'80% della capienza massima come disciplinata per gli

automezzi, garantendo al tempo stesso il piu' possibile l'areazione

naturale del mezzo;

vanno assicurate, anche tramite segnaletica, le procedure

organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato

distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati

alla riconsegna;

attivita' di igienizzazione e sanificazione in ogni area

dell'infrastruttura, terminal e aeromobili, anche piu' volte al

giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con

specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate

dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco

devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti

di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti

alla prevenzione della contaminazione batterica e virale.

Misure da adottare a bordo degli aeromobili:

le operazioni di imbarco e di sbarco devono avvenire evitando

ogni assembramento e, comunque, ove possibile, nel rispetto del

distanziamento interpersonale di un metro, eccetto che tra persone

che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e

le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si

riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e

collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone,

non legate da vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che

condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle

predette qualita' puo' essere sempre autocertificata

dall'interessato;

deve essere effettuata la misurazione della temperatura prima

dell'accesso all'aeromobile e la salita a bordo deve essere vietata

in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non

deve essere superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione

per periodi superiori;

devono essere disciplinate le salite e le discese

dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di

evitare contatti stretti tra i viaggiatori nella fase di

movimentazione;

sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in on-line

o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica

autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con

persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima

dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo

l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni e'

ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati;

sia assunto l'impegno, da parte dei viaggiatori, al fine di

definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al

vettore ed all'autorita' sanitaria territoriale competente

l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni

dallo sbarco dall'aeromobile;

devono essere limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti

nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i

gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di

bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle

cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa

selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile,

garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare

assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le

fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al

momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in

prossimita' delle cappelliere);

gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc.), da

collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito

contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco,

per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori

nelle stesse cappelliere;

e' consentita la capienza massima prevista a bordo degli

aeromobili, ferme restando l'adozione delle precedenti misure, nel

caso in cui l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi

siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali

precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria.

Settore marittimo e portuale

Trasporto marittimo di passeggeri.

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi

COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, l'accesso alle navi e traghetti adibiti a servizio di

trasporto interregionale, sino al raggiungimento della capienza

dell'80% rispetto alla capienza massima prevista. Sono esclusi i

traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di

Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il tpl

marittimo come ad es. per il collegamento da e per le isole minori.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta' dalla

campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con

circolare del Ministero della salute.

I vettori marittimi, nonche' i loro delegati, sono tenuti a

verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel

rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle

certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n.

52/2021, al momento dell'imbarco.

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche

previsioni sono dettate in materia di prevenzione dei contatti tra

passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato

distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave.

In particolare, e' prevista l'adozione delle sottoelencate misure:

evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di

terra e personale di bordo; e', comunque, raccomandato, ove

possibile, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un

metro e ove cio' non sia possibile indossare una mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore; e' sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso

indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione

individuale di livello superiore;

i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore;

vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche

mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di

realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti

aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;

l'attivita' di disinfezione va eseguita in modo appropriato e

frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla

tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di

personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi

la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura

che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si

sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali

pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate

frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini. Le normali

attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro

devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli

stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di

prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute

prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.);

le imprese adottano misure organizzative per evitare ogni forma

di affollamento e assembramento in tutte le fasi della navigazione,

incluse le operazioni di imbarco e sbarco. Per i traghetti con

trasporto di autoveicoli dovranno essere previste misure

organizzative e di contingentamento per evitare che i passeggeri

affollino le vie di accesso nella fase di recupero dei veicoli al

momento dello sbarco;

le imprese forniscono indicazioni e opportuna informativa

tramite il proprio personale o mediante display;

vanno evitati contatti ravvicinati del personale con la

clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di

circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei

dispositivi individuali;

per il TPL marittimo e' necessario utilizzare una mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore. Sono previste le stesse possibilita' di indici di

riempimento dell'80% con gli accorgimenti previsti per il trasporto

pubblico locale.

Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di

imbarco/sbarco passeggeri.

Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine

di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a

diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal

crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono

indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di

prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in

concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali

in relazione al regime giuridico delle aree stesse:

predisposizione di un apposito piano di prevenzione e

protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie

alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni

nazionali in materia di emergenza da COVID-19;

corretta gestione delle infrastrutture

portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di

passeggeri avendo cura di:

informare l'utenza in merito ai rischi esistenti e alle

necessarie misure di prevenzione, quali utilizzare una mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore; l'igiene periodica delle mani;

promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di

prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le

operazioni di bigliettazione in porto;

evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito

attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione

degli accessi, utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e

l'uscita;

raccomandare il rispetto, ove possibile, della distanza

interpersonale di un metro tra le persone; ove cio' non sia

possibile, indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di

protezione individuale di livello superiore;

installare un adeguato numero di distributori di

disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;

programmare frequentemente un'appropriata sanificazione e

igienizzazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e

delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai

locali igienici.

Settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano,

tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e

ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome.

E' consentito, in ragione dell'attuale livello di popolazione

vaccinata avverso l'infezione da COVID-19 e in considerazione delle

evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei

passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di

riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed

extraurbano non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di

circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo

prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere. Il medesimo

coefficiente di riempimento e' applicabile agli autobus NCC, adibiti

a trasporto pubblico locale.

La capacita' di riempimento dell'80% e' ammessa esclusivamente

nelle regioni o nelle province autonome individuate secondo i

parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o

gialla. In caso di trasporto che interessa una regione/provincia

autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si

applicano in tali zone a rischio piu' elevato.

Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo

stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.

Il suindicato coefficiente di riempimento e' consentito anche in

relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e

dei treni metropolitani. Infatti, la maggior parte degli impianti di

climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata

dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.

Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere

aumentata la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto,

esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un

filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione

che siano preventivamente autorizzati dal CTS.

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti

misure specifiche:

l'azienda responsabile del servizio di trasporto procede

all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei

mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni

sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del

Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in

data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione

almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle

specifiche realta' aziendali come previsto dal citato protocollo. Si

raccomanda un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione

infragiornaliera per i mezzi a piu' elevata frequenza di utilizzo e

capacita' di trasporto;

i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore;

la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire

secondo flussi separati;

negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e

la discesa dall'altra porta, ove possibile. Puo' essere utilizzata la

porta in prossimita' del conducente nel caso in cui siano stati

installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;

vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare

contatto tra chi scende e chi sale, anche con un'eventuale apertura

differenziata delle porte;

per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura

permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in

esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo;

nei vaporetti la separazione dei flussi va attuata secondo le

specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e

lacuali;

devono essere contrassegnati con marker i posti che

eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione

dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni

organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune

fermate.

Tali misure sono applicabili, in quanto compatibili, alle

metropolitane. Inoltre, nelle stazioni della metropolitana e'

necessario:

prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo

ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle

banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e

sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;

i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore;

predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento

dei livelli di saturazione stabiliti;

prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o

telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare

assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di

messaggi sonori/vocali scritti;

installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service

dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,

contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

Altre misure da adottare:

adeguata attivita' informativa e realizzazione di campagne di

divulgazione e di comunicazione da parte delle regioni e delle

province autonome, nonche' delle aziende responsabili del servizio

sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 in

relazione alle nuove disposizioni e raccomandazioni previste dalle

presenti Linee guida;

adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore

considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse

disponibili;

graduale riavvio delle attivita' di vendita dei titoli di

viaggio a bordo, anche mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento

elettronici;

graduale riavvio delle attivita' di controllo del possesso dei

titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di

protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio,

prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e lacuale l'attivita'

di controllo potra' essere effettuata anche sui pontili e pontoni

galleggianti delle fermate.

Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie)

Per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie,

anche ubicate nei comprensori sciistici, con finalita' turistico

commerciale, in relazione alle diverse tipologie di impianti, dovra'

essere valutato il numero di persone che vi avranno accesso in

funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di

discesa:

seggiovie: capacita' di riempimento del 100% della capienza del

veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica o un

dispositivo di protezione individuale di livello superiore. La

portata e' ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la

chiusura delle cupole paravento;

cabinovie: capacita' di riempimento non superiore al 50% della

capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore;

funivie: capacita' di riempimento non superiore al 50% della

capienza massima e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o di un

dispositivo di protezione individuale di livello superiore;

non sono previste limitazioni per le sciovie e i tappeti di

risalita.

Le precedenti capienze massime di riempimento del 50% potranno

essere elevate all'80% nel caso in cui disposizioni legislative

introducano, per tali mezzi di trasporto, l'obbligatorieta' della

certificazione verde covid-19.

In caso di necessita' o emergenza (es. eventi atmosferici

eccezionali) e' consentito per il tempo strettamente necessario

l'utilizzo dei veicoli con capacita' di riempimento massima, sempre

con l'uso della mascherina chirurgica o di un dispositivo di

protezione individuale di livello superiore.

Per questo settore trovano applicazione le seguenti misure minime

di sicurezza in funzione delle diverse tipologie di impianti per la

regione/provincia autonoma inserita sulla base dei parametri vigenti

in zona bianca e gialla:

a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli vigono le

seguenti disposizioni:

obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un

dispositivo di protezione individuale di livello superiore, anche

inserita in strumenti (come fascia scalda collo in inverno) che ne

facilitano l'utilizzabilita';

disinfezione sistematica dei mezzi;

l'accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al fine

di evitare code e assembramenti di persone e assicurando il

mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale;

i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase di

trasporto dei passeggeri, devono essere areati, mantenendo i

finestrini aperti;

nelle stazioni:

si raccomanda la disposizione di tutti i percorsi, nonche'

delle file d'attesa in modo tale da consentire il distanziamento

interpersonale di un metro tra le persone e, ove cio' non sia

possibile, le stesse persone dovranno indossare una mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore; da tale obbligo sono escluse le persone che vivono nella

stessa unita' abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che

intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni

esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non

conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da

vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono

abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette

qualita' puo' essere sempre autocertificata dall'interessato; e'

sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso indossare una

mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di

livello superiore;

la disinfezione sistematica;

l'installazione di dispenser di facile accessibilita' per

consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi

COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n 87, l'accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto

ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta

Velocita'. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per

eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti

con circolare del Ministero della salute.

All'atto della prenotazione il viaggiatore dovra':

dichiarare, sotto la personale responsabilita', di essere in

possesso, all'inizio del viaggio, della certificazione verde

COVID-19. Dovra', inoltre, dichiarare con autocertificazione di non

aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19

negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a

quattordici giorni dopo l'insorgenza dei medesimi, il termine di

quattordici giorni e' ridotto a sette nel caso di viaggiatori

vaccinati;

assumere l'impegno, al fine di definire la tracciabilita' dei

contatti, di comunicare anche al vettore e all'autorita' sanitaria

territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19

comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio.

I vettori ferroviari, nonche' i loro delegati, sono tenuti a

verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel

rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle

certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate secondo le modalita'

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n.

52/2021. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19

e' effettuata a bordo treno all'atto del controllo del titolo di

viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta

certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il

viaggiatore e' invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai

passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovra' scendere dal

mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvedera' il prima

possibile a trasmettere una apposita relazione alla polizia

ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell'eventuale reato

di falsa dichiarazione resa all'atto della prenotazione in relazione

al possesso della certificazione verde COVID-19.

La capacita' di riempimento dei treni, fermo restando il rispetto

delle prescrizioni previste, e' dell'80% della capienza massima

prevista.

Misure supplementari:

informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di

comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:

misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto

disposto dalle Autorita' sanitarie;

notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da

evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie

delle stazioni;

incentivazioni degli acquisti di biglietti on-line.

Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni:

gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove

possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,

in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;

garanzia della massima accessibilita' alle stazioni e alle

banchine per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in

deflusso;

interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del

pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare affollamenti

nelle zone antistanti le banchine fronte binari;

uso di mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione

individuale di livello superiore per chiunque si trovi all'interno

della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo;

previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni

e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi

di utenti in entrata e uscita;

attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e

sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;

installazione di dispenser di facile accessibilita' per

permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;

regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili

favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;

annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle

piattaforme raccomandando gli utenti a mantenere la distanza di

almeno un metro e ove cio' non sia possibile ricordare l'obbligo di

indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione

individuale di livello superiore;

limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al

loro interno delle regole, ove possibile, di distanziamento dei

passeggeri di un metro che dovranno utilizzare necessariamente una

mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di

livello superiore;

ai gate, dove presenti, sono raccomandati controlli della

temperatura corporea.

Inoltre, e' sempre raccomandato il rispetto della distanza

interpersonale di un metro e nel caso non sia possibile i passeggeri

dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un

dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre

obbligatorio, se trattasi di spazi al chiuso, indossare una

mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di

livello superiore.

Nelle attivita' commerciali vanno previsti:

il contingentamento delle presenze;

la separazione dei flussi di entrata/uscita;

l'utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;

la regolamentazione delle code di attesa;

la possibilita' di effettuare acquisti on-line con la consegna

dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai

margini del negozio senza necessita' di accedervi.

A bordo treno e' necessario:

posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove

cio' sia possibile;

eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne

alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno

delle carrozze ferroviarie;

sanificare in modo sistematico i treni;

provvedere al potenziamento del personale dedito ai servizi di

igiene e decoro;

individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in

modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche

ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;

che i passeggeri indossino necessariamente una mascherina

chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello

superiore, per una durata massima di utilizzo non superiore alle

quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.

Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione on-line):

e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a

bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita'

semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al

vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna

«al posto» di alimenti e bevande da parte di personale dotato di

guanti e mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione

individuale di livello superiore;

e' obbligatorio l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un

dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una

durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore,

prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

vanno disciplinate individualmente le salite e le discese dal

treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'

essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti

stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;

rinnovare l'aria a bordo sia mediante l'impianto di

climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle

fermate, prevedendo che i flussi siano verticali e siano adottate

procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei

viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle

stazioni;

nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di

sicurezza sanitaria, va prevista la misurazione, a cura del gestore,

della temperatura dei passeggeri in stazione prima dell'accesso al

treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a

37,5° C;

dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente

necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno.

E' consentita la capienza massima a bordo dei treni a lunga

percorrenza, ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive,

esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un

ricambio di aria almeno ogni tre minuti e l'utilizzo di filtri

altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del

flusso dell'aria.

Servizi di trasporto commerciali e non di linea

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi

COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, l'accesso, nel limite della capienza massima dell'80%

dei posti consentiti, a:

a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta

indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o

periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi

itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad

esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto

pubblico locale e regionale.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta'

dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con

circolare del Ministero della salute.

I vettori terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a

verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel

rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle

certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n.

52/20121, e il controllo dovra' essere effettuato prima della salita.

Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionale e

di collegamento fra due regioni limitrofe, nonche' i servizi di

navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le

previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di

trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l'obbligo di

utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione

individuale di livello superiore, e l'applicazione del medesimo

coefficiente di riempimento.

Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:

la misurazione della temperatura dei passeggeri all'atto della

salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura

superiore a 37,5° C;

l'autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con

persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima

dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo

l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni e'

ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati;

l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di

definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al

vettore e all'Autorita' sanitaria territoriale competente

l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni

dalla fine del viaggio;

l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di

protezione individuale di livello superiore per una durata massima

non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per

periodi superiori.

Per i taxi e NCC fino a nove posti:

a) e' raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra

le file di sedili;

b) il passeggero non puo' occupare il posto vicino al

conducente;

c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque

persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore piu' di

due passeggeri;

d) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu'

persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la

presenza di piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili.

Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di

persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i

congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali

stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in

linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile

frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di

affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi

luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre

autocertificata dall'interessato.

Per i servizi taxi e NCC di navigazione fino ai venti posti il

personale a bordo dovra' essere collocato nel seguente modo:

a) tre persone nella panca di poppa all'aperto;

b) il 50% dei posti disponibili nella cabina centrale (disposti

in modo sfalsato);

c) due persone a prua (di cui uno il conducente).

Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano nel caso di

persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i

congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali

stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in

linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile

frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di

affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi

luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre

autocertificata dall'interessato.

Appendice

Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e

dei mezzi di lavoro.

Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n.

12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:

sanificazione. L'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio

1997, n. 274 del Ministero dell'industria e del commercio definisce

sanificazione «quelle attivita' che riguardano il complesso di

procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti

mediante l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle

condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura,

l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda

l'illuminazione e il rumore»;

igienizzazione, equivalente di detersione, consiste nella

rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in

esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il

risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione

meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura

e durata dell'intervento. La detersione e un intervento obbligatorio

prima di disinfezione e sterilizzazione, perche' lo sporco e' ricco

di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di

ridurre l'attivita' dei disinfettanti;

disinfezione. Attivita' che riguardano il complesso di

procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un

ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati

direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con

sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali

liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce

disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di

circa 10.000 unita' di quello iniziale. Per le attivita' di

disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi

medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi

microrganismi.

Poiche' lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi

e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la

sanificazione dell'ambiente e' necessario abbinare la fase di pulizia

(detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o

presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali

prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo

sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.

Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici

possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove,

ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel

caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di

ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici.

Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.

12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e

presentano rischi di tossicita' per cui la sanificazione con prodotti

chimici appare di norma preferibile.

La frequenza deve essere intesa come «almeno giornaliera»,

essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa

frequenza piu' alta non dovrebbe interferire con le attivita' di

servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una

frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina

chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari

nei mezzi di trasporto.

Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno

conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio

2020, n. 17644, del Ministero della salute.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |